

QC08.3 Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge

La Carta rappresenta le seguenti aree tutelate per legge, definite in base alle disposizioni dell'articolo 142, comma 1, del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, così come individuate nella proposta di disciplina paesaggistica del PIT della Regione Toscana:

- *territori contermini ai laghi* compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- *fiumi, torrenti e corsi d'acqua* iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- *montagne* per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;
- *parchi e riserve nazionali o regionali*, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- *territori coperti da foreste e da boschi*, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e territori sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- *aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici*;
- *zone umide* incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- *zone di interesse archeologico* individuate alla data di entrata in vigore del Codice.